



*Classificazione Decimale Dewey:*

**343.04 (23.) DIRITTO TRIBUTARIO**

FRANCESCO GUARINIELLO

# IL CASO DELLA LISTA FALCIANI

SPUNTO PER DISSERTAZIONI INTORNO  
ALL'UTILIZZABILITÀ DI UNA PROVA ILLECITA  
LA SUA CIRCOLAZIONE TRA SEDI PROCESSUALI  
E LA COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE  
E IN AMBITO UE (ACCORDO ITALIA-SVIZZERA)

AGGIORNATO ALLA LEGGE DELEGA  
PER LA RIFORMA FISCALE LEGGE N. 111/2023





©

ISBN  
979-12-218-1130-8

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA** 31 GENNAIO 2024

«... nelle scienze si vanno sempre più semplificando le procedure rispetto al passato; nella giurisprudenza le si vanno invece sempre più complicando ...»

J. BENTHAM

«... è un dato di esperienza eterna che chiunque sia dotato di un potere è portato ad abusarne, e che il suo potere si espanda finché non incontri dei limiti ...»

MONTESQUIEU



# INDICE

## Parte II La prova documentale ed il processo

- 13 *Nota introduttiva finanziaria: la distonia italiana tra patrimonio e reddito*
- 19 *Introduzione*
- 49 **Capitolo I**  
La lista Falciani e la giurisprudenza della corte di cassazione  
1.1. La tesi della Corte di cassazione, 51.
- 67 **Capitolo II**  
Le prove illecite  
2.1. Illiceità ed illegittimità di una prova tra diritto sostanziale e processuale, 69 – 2.1.1. Le situazioni soggettive: il dovere e il potere a fondamento del fenomeno processuale, 72.
- 83 **Capitolo III**  
L'inutilizzabilità della prova: art 191 c.p.p.  
3.1. La natura sostanziale o processuale della norma, 95 – 3.1.1. Ammissione e acquisizione, 106 – 3.2. La prova illecita nel processo civile, 115 – 3.2.1. L'ordine di esibizione, 124 – 3.2.2. Violazione del diritto di riservatezza, 126.

- 139 Capitolo iv  
Le prove incostituzionali  
4.1. Dal diritto basato sulle regole a quello dei principi, 173 – 4.1.1. Il rapporto tra regola e principio, 182 – 4.1.2. Teoria dell'interpretazione adeguatrice e la tecnica del bilanciamento dei principi, 186 – 4.2. La giurisprudenza costituzionale e l'art. 191 c.p.p. Corte costituzionale sent. n. 219 del 03/10/2019 (conf. Corte Cost. n. 252/2020 e n. 116/2022), 198.

- 207 Capitolo v  
*Redde rationem*: utilizzabilità della lista falciani quale prova precostituita

## Parte II

### Riflessioni sparse sul caso “lista Falciani Interazione tra processi: la circolazione della prova, doppio binario e ne bis in idem

- 235 *La riforma fiscale*
- 241 *Premessa*
- 251 Capitolo I  
La circolazione di elementi tributari in sede penale  
1.1. La tutela penale del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, 268.
- 273 Capitolo II  
I poteri istruttori: l'accesso domiciliare  
2.1. La disciplina dell'accesso secondo la giurisprudenza di legittimità, 281.
- 321 Capitolo III  
La prova penale nel processo tributario  
3.1. Le sentenze penali, 324 – 3.2. Prova testimoniale ed intercettazioni, 333.
- 353 Capitolo IV  
Il ne bis in idem  
4.1. Il ne bis in idem per le corti europee, 359 – 4.1.1. Confronto tra Corte di Giustizia europea e Corte EDU, 373– 4.2. Il ne bis in idem nella giurisprudenza italiana, 384 – 4.2.1. Idem factum, 391– 4.2.2. Corte di costituzionale n. 200 del 31/05/2016: idem factum o idem legale?, 396– 4.2.3. La Corte costituzionale sul tema del doppio binario, 416– 4.3. The never-ending story: doppio binario o ne bis in idem, 424.

### Parte III Patrimoni oltreconfine

- 459 *Introduzione*
- 469 **Capitolo I**  
La cooperazione internazionale in ambito tributario  
1.1. Il modello di scambio di fonte convenzionale: l'art 26 del Modello di Convenzione OCSE, 475 – 1.1.1. Art. 26: Exchange of information, 482 – 1.1.2. Il Commentario, 487.
- 527 **Capitolo II**  
Scambio di informazioni automatico  
2.1. Il Common Reporting Standard, 535 – 2.1.1. I requisiti generali di rendicontazione e due diligence, 552.
- 569 **Capitolo III**  
L'evoluzione dello scambio automatico di informazione nell'unione europea  
3.1. La Direttiva n. 77/799/CEE, 572 – 3.2. Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa – DAC, 580 – 3.3. L'evoluzione della DAC: dalla DAC 2 alla DAC 7, 593 – 3.4. Una normativa in continua evoluzione: la DAC 8 – Direttiva n. 2023/2226/UE, 645.
- 657 **Capitolo IV**  
L'evoluzione normativa della confederazione svizzera in tema di scambio di informazioni  
4.1. Scambio di informazione su domanda (Exchange of Information on Request – EOIR), 663 – 4.2. La sottile linea di confine tra una group expedition e fishing expedition, 673 – 4.3. Accordo in materia di scambio automatico di informazioni: Accordo SAI (Automatic exchange of information – AEOI), 679 – 4.4. La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera: lo scambio di informazioni, 689 – 4.4.1. La giurisprudenza elvetica: confronto con la CGUE, 697 – 4.5. Il diritto dei soggetti coinvolti, 715.
- 741 *Bibliografia*



**PARTE I**  
**LA PROVA DOCUMENTALE ED IL PROCESSO**



## NOTA INTRODUTTIVA FINANZIARIA: LA DISTONIA ITALIANA TRA PATRIMONIO E REDDITO

Alla fine del 2021<sup>(1)</sup>, secondo stime Banca d'Italia e Istat la ricchezza netta delle famiglie italiane è pari a 10.422 miliardi di euro, registrando una crescita nominale dell'3% (circa 300 miliardi a valori correnti) rispetto al 2020. Oltre la metà della ricchezza lorda delle famiglie italiane è composta da attività reali, pari a circa il 54% (ovvero 6.186 miliardi di euro), mentre il peso della componente abitazioni sulla ricchezza lorda, ancorché il suo valore sia cresciuto, rispetto al 2020, registra un calo di un punto percentuale dal 46,5% al 45,4%, confermando tuttavia l'assoluta predilezione degli italiani tra i Paesi UE per investimenti nel settore immobiliare.

È aumentato, invece, del 6,6% rispetto all'anno precedente il valore delle attività finanziarie superando abbondantemente i 5.000,00 miliardi di euro.

Il totale delle passività delle famiglie lambisce quota 1.000 miliardi di euro, registrando una significativa crescita dell'indebitamento familiare, rispetto agli inizi del secolo, pari ormai a circa il 10% della ricchezza lorda (dal 5,5% circa dell'anno 2000) ma nel confronto con alcune economie avanzate, la ricchezza netta delle famiglie italiane resta comunque elevata; infatti alla fine del 2021 la ricchezza netta delle

---

(1) La ricchezza dei settori istituzionali in Italia 2005 | 2021, Banca d'Italia-ISTAT, 27/01/2023, in <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ricchezza-settori-istituzionali/2023-ricchezza-settori-istituzionali/index.html>.

famiglie italiane è risultata pari a 8,6 volte il reddito disponibile, misurato al lordo degli ammortamenti (collocandosi al di sopra di quello di Germania, Regno Unito e Stati Uniti), mentre se rapportata alla popolazione è inferiore a tutti gli altri Paesi, ad eccezione della Spagna.

Siamo certi, da evidenze empiriche, che proprio la formidabile quota di risparmio che notoriamente caratterizza le famiglie italiane, è stata in grado di ammortizzare la costante diminuzione di quota di ricchezza che il Paese è in grado di produrre, a causa del trend di lungo periodo che vede la crescita della ricchezza globale spostarsi dai Paesi del vecchio continente ed in particolare l'Italia, per i suoi inguaribili mali strutturali, ad altre regioni del mondo. L'Europa non è più leader assoluta insieme a Usa e Giappone degli affari economici ed industriali, altri player sono ormai in campo da un paio di decenni e gli effetti della crescita asfittica non possono che impattare sulla vita dei cittadini, attraverso un mercato del lavoro sempre più rigido e dal lato aziende, scarsa domanda di lavoro, nonché in termini di offerta adeguata di servizi pubblici, tale da rendere sempre più irto di ostacoli l'attuazione dell'art. 3, co. 2 della Costituzione.

Tuttavia, un dato sembra accomunare globalmente le economie produttori di ricchezza nel mondo; mi riferisco alla distribuzione di ricchezza che ammonta globalmente a circa 454 trilioni di dollari a fine 2022<sup>(2)</sup>. Se in effetti, guardando al trend di lungo periodo (*e.g.*, trend secolare) mediante una visione macroregionale, in qualche misura si nota una diminuzione delle disuguaglianze, grazie alla crescita di ricchezza dei Paesi cc.dd. "emergenti", il dato davvero sconcertante continua a riguardare la concentrazione di ricchezza nelle mani di uno sparuto nucleo di individui.

La quota di ricchezza dell'1% più ricco del mondo ormai raggiunge il 44,5% e il numero di individui con un patrimonio netto ultraelevato (*i.e.*, UHNW ovvero con patrimonio superiore a 50 milioni di dollari) è cresciuto a un ritmo molto più rapido, aggiungendo il 21% di nuovi membri nel 2021. Se gli Stati Uniti continuano a essere il Paese con il maggior numero di individui classificabili come *High-net-worth individuals* (*i.e.*, UHNW) con il 38,2%, seguiti ormai dalla Cina quale secondo Paese con il 10,5%, il primo Paese area euro risulta la Francia con

---

(2) I dati sono estratti dal *Global Wealth Report 2023*, a cura di UBS-Credit-Suisse.

il 4,8%. Secondo uno studio di un ente di ricerca no profit, per ogni 100 dollari di incremento della ricchezza netta negli ultimi 10 anni, 54,40 dollari sono andati all'1% più ricco e solo 0,70 dollari al 50% più povero<sup>(3)</sup>.

L'Italia e la Svizzera, i Paesi con cui ci confronteremo nel prosieguo dell'opera, ricoprono comunque il 2% della ricchezza totale e segnatamente in Italia, secondo l'analisi pro capite dei redditi effettuata da un istituto privato esperto di "*Data Intelligence*", svolto a seguito della pubblicazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi da parte del MEF, la maggior parte della ricchezza sarebbe concentrata nelle mani di pochi: solo il 5% guadagna più di 55 mila euro annui, mentre il 43% degli italiani guadagna meno di 15 mila euro, con una diminuzione dell'1% rispetto al 2020<sup>(4)</sup>.

Invero, è alquanto dimostrabile fermandoci solo all'esperienza empirica, come la distribuzione del reddito, limitandoci alle sole persone fisiche, non trovi adeguate conferme rispetto alla ricchezza netta patrimoniale degli italiani, di gran lunga attestante una produzione di reddito mancante dai rendiconti delle entrate tributarie: in Italia cresce la concentrazione di ricchezza e si confermano gli elevati divari dei redditi che la collocano tra gli ultimi Paesi nell'UE.

Se solo si analizza la "*Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva*", elaborata dal Dipartimento delle Finanze – MEF, per l'anno 2022 è possibile constatare, come tra l'altro richiamato dalla stessa Corte di Conti nel suo "*Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica*", il dato allarmante dell'indicatore "*tax gap*" intorno ai 100 miliardi, di cui riconducibile a circa trenta miliardi alla sola imposta sul reddito delle persone fisiche.

Trattasi di uno stigma tutto nostro, elemento fondamentale per la sostenibilità del nostro debito pubblico e dell'intero Sistema – Paese, cosicché la riduzione del *tax gap* costituisce uno tra gli obiettivi quantitativi sottoposti a monitoraggio per tutta la fase di attuazione del PNRR.

Uno sguardo alla struttura dell'IRPEF, imposta a carattere generale del nostro sistema tributario, oltretutto, rileva come abbia ormai perso

---

(3) OXFAM, La disuguaglianza non conosce crisi, in [www.oxfam.org](http://www.oxfam.org).

(4) Cfr., <https://www.intwig.it>.

la sua centralità nel nostro sistema tributario, e la sua funzione omnicomprensiva della base imponibile, prescindendo dalla relativa fonte, tende inesorabilmente e sensibilmente a scemare a causa del costante ricorso a forme di esenzioni, agevolazioni, regimi tributari speciali e sostitutivi, creando in tal guisa differenti “*livelli di prelievo non solo tra redditi di natura diversa, ma anche tra redditi della stessa natura percepiti in settori di attività diversi*”, certificato dalla stessa Corte dei Conti nel suo rapporto annuale.

Così come è parimenti asseverato, dalla magistratura contabile, che l'indebolimento della funzione di **progressività** stessa garantito dall'imposta, fondamentale per la funzione redistributiva di cui è portatore uno Stato democratico-sociale, è ulteriormente aggravato dall'ampia evasione che si concentra in specifici settori economici<sup>(5)</sup>, contribuendo fortemente, alla caotica distribuzione del carico fiscale, le cui distorsioni già presenti in termini di equità orizzontale e verticale erano di fatto acclarate dal Ministro Vanoni sin dal 1950.

Celebri le sue affermazioni, secondo cui all'interno di un sistema tributario, qualora sussistano categorie di contribuenti i cui redditi vengono determinati con un elevato grado di certezza ed altre categorie i cui redditi vengono valutati con criteri “*che muovono dal di fuori*”, si genera irrazionalità e discontinuità, tale da non attenuare le ingiustizie, ma peggiorare sostanzialmente la distribuzione del carico tributario<sup>(6)</sup>.

Il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale, tuttavia, ormai esorbita i confini nazionali, inserendosi in una dimensione globale, al pari di una economia globalizzata ed interconnessa, caratterizzata dalla mobilità dei capitali e dall'impiego di sofisticata tecnologia, che, suo malgrado, ha progressivamente messo in crisi i tradizionali modelli di imposizione fiscale vincolati allo spazio territoriale nazionale.

---

(5) Sul tema si può leggere il *Libro Bianco sull'imposta sui redditi delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie*, 2008, curato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 'Ezio Vanoni' e dal MEF, secondo cui la base imponibile dell'IRPEF ha subito un processo di erosione progressiva della sua base imponibile, con l'effetto di circoscriverla essenzialmente ai redditi da lavoro dipendente e pensione.

(6) VANONI, *La perequazione tributaria*, discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 27 luglio 1950, Tipografia del Senato, Roma 1950, p. 8; sul tema, COSCIANI, *I problemi fondamentali della riforma tributaria*, Relazione alla Commissione per la Riforma Tributaria, Roma 1948; STEVENATO, *Dalla crisi dell'Irpef alla flat tax*, il Mulino, Bologna 2016, *passim*.

La *deteritorializzazione* e *dematerializzazione* delle transazioni commerciali, d'altra parte, nascono proprio all'interno di un mercato economico-finanziario globalizzato in cui le asimmetrie normative, anche tributarie, inducono gli Stati a modellare le loro *tax policy* a maggiore attrattività per gli investimenti stranieri, sfruttando proprio la leva fiscale.

Tuttavia, se l'evoluzione di una economia globalizzata, nel suo incipit, ha assunto aspetti di democraticità ed emancipazione sociale per taluni Paesi considerati per tutto il corso del Novecento, emergenti, è altresì inconfutabile che essa ha assunto nella fase più matura, una connotazione regressiva rispetto al consolidamento di modelli economici-sociali virtuosi *erga omnes*.

Assistiamo a fenomeni di concorrenza sleale tra Stati, attraverso una legislazione permissiva verso pratiche di "*aggressive tax planning*", formalmente legittime, ma che di fatto concretizzano sovente una evidente distorsione di politiche di leva fiscale, realizzando un chiaro disallineamento tra produzione della ricchezza e l'esercizio della sovranità impositiva, al fine di ottenere solo vantaggi fiscali per la sola società, senza un evidente beneficio economico per gli stakeholders che gravitano intorno ad una multinazionale, come potrebbe essere l'intera comunità.

Parimenti, sono numerosi i casi di emersione di capitali attraverso il rinvenimento di documentazione occultata opportunamente all'Amministrazione finanziaria, in territori o giurisdizioni considerati "Paradisi fiscali", anche attraverso espedienti tecnici, effetto dell'ingegnerizzazione finanziaria, e acquisiti dagli Uffici tributari solo grazie ad un quadro regolamentare internazionale di cooperazione in materia tributaria, notevolmente rafforzato negli ultimi anni, sia in ambito OCSE che Unione europea.

È in questo contesto, sinteticamente ricostruito, infine che si inserisce, la riforma fiscale delegata al Governo, con legge del 9 agosto 2023, n. 111, finalizzata nelle sue premesse generali ad equità e progressività e che vedrà la stesura dei decreti legislativi attuativi, su cui saranno incentrate le concrete finalità di riforma, entro i prossimi 24 mesi.



## INTRODUZIONE

A distanza ormai di oltre un decennio dalla diffusione dei nominativi dei correntisti contenuti in schede (cc.dd. *fisches*) facenti parte della lista Falciani, le sentenze della Corte di cassazione<sup>(1)</sup> consolidano un tracciato ermeneutico giurisprudenziale di legittimità interessante ed evolutivo rispetto ad ondivaghe decisioni di merito<sup>(2)</sup>, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria può contestare l'omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in Paesi spesso a regime fiscale privilegiato, sulla sola base dei dati riportati in una lista acquisita irrualmente (*rectius*

---

(1) Seguendo il percorso ermeneutico segnato dalle pronunce della Corte di cassazione sin dalle sentenze gemelle del 2015 *Ex multis*: Corte di Cass., ord. nn. 8605-8606 del 28/04/2015; Corte di Cass. sent. n. 17183/2015; Corte di Cass. sent. n. 16950/2015; Corte di Cass. sent. n. 31779 del 05/12/2019; Cass. civ., Sez. V, sent., del 21/12/2018, n. 33223; Corte di Cass. sent. del 14/11/2019, n. 29632; Corte di Cass. 28/11/2019, n. 31085; Corte di Cass. sent. del 29/11/2019, n. 31243; Corte di Cass. sent. del 05/12/2019, n. 31779; Corte di Cass. sent. del 19/12/2019, n. 33893; Corte di Cass. sent. del 25/02/2020, n. 4984; Corte di Cass. Sez. V, ord. n. 1318 del 22/01/2021; Cass. civ., Sez. V, ord., del 05/03/2021, n. 6154; Corte di Cass. civ., Sez. V, ord. del 24/06/2021, n. 18181; Corte di Cass. civ., Sez. V, ord. del 30/06/2021, n. 18454; Corte di Cass. civ., Sez. V, ord., del 23/09/2021, n. 25818.

(2) Nel senso di ammettere la utilizzabilità della lista Falciani, CTP Milano 6/06/2013, in *Corr. Trib.* 2013, p. 3130 e ss.; CTP Verbania, 21/02/2013, in *Riv. Dir. trib.*, 2013 II, p. 168 e ss.; CTP Treviso 05/06/2012, in *Corr. Trib.* 2012, p. 3266 e ss.; CTP Reggio Emilia 18/05/2012, in *Fisco*, 2012, p. 5987. Nel senso di invalidità degli avvisi di accertamento emessi sulla base della lista Falciani CTP Lecco, 28/02/2013, in *Rass. Trib.*, 2014, p. 1317 e ss.; CTP Varese 25/02/2013, in *Riv. Dir. trib.* 2013, II, p. 169 e ss. Parimenti per la lista Vaduz, CTP Milano, 15/12/2009, n. 367 in *Riv. Dir. trib. intern.* 2011, II, p. 526 e ss. CTP Mantova, 27/05/2010, n. 137, *ivi*, p. 521 e ss.

illegalmente), senza necessità che ricorrano ulteriori elementi a supporto, costituendo il documento prova indiziaria purché connotato dagli elementi di cui all'art. 2729 c.c.<sup>(3)</sup>.

Invero la giurisprudenza, già in un recente passato, aveva preso posizioni precise in merito all'utilizzabilità di elementi rilevanti ai fini di un accertamento tributario, acquisiti irritualmente, qualora non vi fosse stata una previsione normativa che ne avesse vietato espressamente l'utilizzo<sup>(4)</sup>, e pur tuttavia, il caso della lista c.d. Vaduz ed ancor più della

---

(3) La lista Falciani prende il nome dal dipendente infedele della filiale ginevrina della Banca inglese HSBC, Harvé Falciani, autore della sottrazione di dati relativi a titolari di rapporti bancari successivamente consegnati alle autorità francesi ed inseguito diffuse ai vari Stati a cui erano riconducibili i clienti inseriti in quella lista, di cui 7499 erano italiani con depositi pari a circa 7 miliardi e 452 milioni di dollari. ([www.ilssole24ore.com/art/notizie/2015-02-13/ecco-nomi-italiani-lista-falciani-073115.shtml?uuid=ABm639tC](http://www.ilssole24ore.com/art/notizie/2015-02-13/ecco-nomi-italiani-lista-falciani-073115.shtml?uuid=ABm639tC)). La diffusione delle informazioni contenute nella "Lista Falciani" costituisce uno dei maggiori scandali relativi ad alcuni titolari di attività finanziarie ed investimenti esteri presumibilmente sconosciuti al fisco italiano. Ricordiamo tuttavia che precedentemente sulla stessa falsariga della lista Falciani si era verificato il caso della "Lista Vaduz" cronologicamente di poco antecedente, ad opera sempre di un trafugamento illegale di dati bancari relativi a clienti stranieri da parte di un impiegato della LGT BANK del Liechtenstein. *Entrambi i casi accumulati dunque dalla sottrazione di dati informativi avvenuta irritualmente (rectius illegalmente), informazioni afferenti alla titolarità di asset finanziari di clienti residenti in altri Paesi, ad opera di funzionari bancari infedeli e successivamente consegnati ad autorità governative*. A seguito dello scandalo delle liste Vaduz e soprattutto della lista Falciani, numerosi contribuiti si registrano a tal proposito sul tema dell'acquisizione irrituale di dati bancari: R. LUPI, *Sono utilizzabili le informazioni bancarie illecitamente sottratte da impiegati di istituti di credito esteri?*, in *Dialoghi tributari*, 2011, p. 268 e ss.; F.D'AYALA VALVA, *Acquisizione di prove illecite. Un caso pratico: la lista Falciani*, in *Riv. Dir. trib.*, 2011, p. 402 e ss.; A. MARCHESELLI, *Lista Falciani e diritti fondamentali del contribuente/indagato*, in *Corr. Trib.*, 2013, pp. 2462 – 2466; Id. *Lista Falciani: "Le prove illecite sono utilizzabili nell'accertamento tributario"?*, *Corr. Trib.*, 2011, p. 3910; M.BAMBINO, *Scambio di informazioni e utilizzabilità dei dati: il caso della "lista Falciani"*, in *Rass. Trib.*, 2014 p. 1317 e ss F.R. DINACCI, *Lista Falciani tra inutilizzabilità e bulimia conoscitiva*, in *Giur. It.*, 2015, pp. 2503-2507; S. ARMELLA, *Ammesso l'uso della lista Falciani, per gli accertamenti fiscali, ma è semplice indizio*, in *Corr. Trib.*, 2015, p. 1995 e ss. N. RAGGI, *Lista Falciani: la Cassazione le ha messo le ali?*, in *G.T.*, 2015, p. 564 e ss.; A. TURCHI, *Legittimi gli accertamenti fiscali basati sulla lista Falciani*, in *Giur. It.*, 2015, p. 1614 e ss., M.T. MONTEMITRO, *Considerazioni inerenti alla problematica della c.d. Lista Falciani*, in *Riv. Dir. trib.* 2015, p. 212 e ss. La giurisprudenza di legittimità sembra ormai aver consolidato un percorso interpretativo secondo cui nell'ambito del processo tributario l'irritualità dell'acquisizione della documentazione ed il conseguente utilizzo dei dati ivi contenuti, costituisce prova presuntiva, purché connotata da elementi di cui all'art. 2729 c.c. *Ex multis*, Corte di Cass. n. 8605/2015; Corte di Cass. n. 8606/2015; Corte di Cass. n. 3276/2018; Conformemente per la lista c.d. Vaduz, Corte di Cass. n. 16950/2015

(4) Corte di Cass. 19/06/2001, n. 8344, in *Foro.it*, 2002, I, c. 729; Corte di Cass. 16/03/2002, n. 3852, in *Il Fisco 2001*, p. 9365, in cui si affermò la legittima utilizzabilità di elementi probatori raccolti in fase di indagine penale, ancorché mancasse l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione dei documenti all'amministrazione finanziaria. Segnatamente si affermò che